



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. . . .

Prot. n.

OGGETTO:

Criteria e modalità per la concessione e l'erogazione dell'assegno di natalità - Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m. e i. - articolo 8 bis, comma 5.

Trattato nella seduta di Giunta Provinciale del

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
STEFANIA SEGNANA
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Relatore:

STEFANIA SEGNANA

Il Relatore comunica:

L'articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m. e i. dispone che la Provincia Autonoma di Trento, al fine di perseguire e promuovere azioni a sostegno della famiglia, approva un piano strategico straordinario con il quale introdurre, fra molteplici interventi, anche un assegno di natalità da concedere in via straordinaria ai nuclei familiari nei quali nasce, o viene adottato, un figlio fra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 per la durata massima di 36 mesi decorrenti dal mese successivo a quello della nascita o adozione del figlio.

Il comma 4 del citato articolo 8 bis stabilisce che, con un o più regolamenti, sono individuate le condizioni e i requisiti di accesso all'assegno di natalità.

Il successivo comma 5 stabilisce che, con deliberazione della Giunta provinciale sono stabiliti, tenuto conto della condizione economica familiare del nucleo, i criteri per determinare l'assegno di natalità, le modalità e i termini di presentazione delle domande, le modalità per l'erogazione del contributo, le eventuali incompatibilità o limiti di cumulo con analoghe agevolazioni statali nonché ogni altro elemento necessario all'attuazione dell'intervento provinciale. E' stabilito, inoltre, che i requisiti per l'accesso alla agevolazione e gli elementi per la determinazione dell'entità dell'assegno di natalità possono essere dedotti dalla domanda presentata dal nucleo familiare per l'ottenimento dell'assegno unico provinciale previsto dall'articolo 28 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20.

Con deliberazione della Giunta provinciale 1912 del 29 novembre 2019 è stato approvato il Piano straordinario strategico di cui all'articolo 8 bis della Legge provinciale 1/2011.

L'articolo 26 della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13 – Legge di stabilità provinciale 2020 – ha stabilito che, nell'ambito della disciplina provinciale di attuazione dell'art. 8 bis della L.p. 1/2011 (legge provinciale sul benessere familiare) e dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (Legge di stabilità provinciale 2017), la Provincia può disporre incompatibilità, limiti di cumulo, condizioni, decurtazioni o mancata erogazione di agevolazioni provinciali volte alla promozione e al sostegno della natalità e dei bisogni della famiglia in relazione alla cura dei figli, in presenza di interventi dello Stato aventi le medesime finalità, che trovano compiuta disciplina nei regolamenti di attuazione.

Con Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, comma 339 – Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022 - lo Stato ha rinnovato la concessione dell'assegno di natalità introdotto con l'art. 1 comma 125 della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 fino al compimento di un anno di età sovrapponendo il contributo statale a quello provinciale per i nati nell'anno 2020. Analoga misura per i figli nati o adottati nell'anno 2021 è prevista nel disegno di legge di Bilancio dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023.

Con deliberazione della Giunta provinciale 205 del 14 febbraio 2020, è stato demandato al regolamento di cui al comma 4 dell'articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1, avente ad oggetto le condizioni di accesso all'assegno di natalità, la disciplina per l'armonizzazione delle agevolazioni provinciali e statali volte al riconoscimento di un assegno di natalità.

Con Decreto del Presidente della Provincia n.18-31/Leg.del 14 dicembre 2020 è stato emanato il Regolamento previsto dal comma 4 dell'art. 8 bis della Legge provinciale 1/2011 con il quale sono stati definiti le condizioni e i requisiti per l'accesso all'assegno di natalità nonché le disposizioni transitorie volte a disciplinare la corresponsione dell'assegno di natalità per i figli nati negli anni 2020 e 2021 che beneficiano di analoghe agevolazioni statali.

Al fine della completa disciplina di attuazione per il riconoscimento dell'assegno di natalità, in attuazione dell'articolo 8 bis, comma 5, della Legge provinciale 1/2011, si propone di approvare l'allegato avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione dell'assegno di natalità", che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Per i figli nati e adottati nel 2020 il Relatore propone di far presentare la domanda di assegno di natalità contestualmente alla domanda di assegno unico provinciale relativa al periodo dal 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022, la cui raccolta partirà il 15 marzo 2021 con riconoscimento delle mensilità eventualmente spettanti per il periodo febbraio 2021 - giugno 2021.

Si dà atto che, ai sensi di quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 di data 15 gennaio 2016, sulla proposta di provvedimento sono stati acquisiti:

- con nota di data 18 dicembre 2020 prot. 821032 il parere del Dipartimento affari finanziari
- con nota di data 21 dicembre 2020 prot. 824147 il parere del Servizio Pianificazione e controllo strategico
- con nota di data 18 dicembre 2020 prot. 820196 il parere dell'Agenzia provinciale per l'assistenza e la previdenza integrativa.

Tutto ciò premesso;

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 8 bis della Legge provinciale 2 marzo 2011, n. 1 e s.m.e.i.;
- visto l'articolo 26 della Legge provinciale 23 dicembre 2019, n. 13;
- vista la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 – articolo 1, comma 339;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 205 del 14 febbraio 2020;
- visto il Decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg. di data 14 dicembre 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 1755 del 6 novembre 2020;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 257 di data 21 febbraio 2020, con la quale è stato riapprovato l'atto organizzativo della Provincia ai sensi dell'articolo 12 bis della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7 e definite le funzioni dell'Agenzia provinciale per la famiglia, la natalità e le politiche giovanili;
- visto l'art. 10 del Regolamento approvato con D.P.G.P. 26 marzo 1998, n. 6-78/Leg recante "Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti";
- visti i pareri espressi dalle strutture provinciali competenti all'esame preventivo, secondo quanto previsto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 6 del 15 gennaio 2016;
- visto il Decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118;
- visti gli atti citati in premessa;

a voti unanimi, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, l'Allegato, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, avente ad oggetto "Criteri e modalità per la concessione dell'assegno di natalità";
- 2) di stabilire che la domanda di assegno di natalità è presentata contestualmente alla domanda di

assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e che, dalla stessa domanda, sono dedotti i requisiti per l'accesso e gli elementi per la determinazione dell'assegno di natalità;

3) di disporre la pubblicazione del presente provvedimento sul sito internet istituzionale della Provincia Autonoma di Trento.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri e modalità per l'assegno di natalità

Allegato

Criteria e modalità per la concessione dell'assegno di natalità

Articolo 1

Oggetto

1. La presente disciplina stabilisce i criteri e le modalità per la concessione, in via straordinaria, dell'assegno di natalità in favore dei nuclei familiari nei quali nasce o è adottato un figlio fra il 1 gennaio 2020 e il 31 dicembre 2024 secondo quanto previsto dall'articolo 8 bis della legge provinciale 2 marzo 2011, 1 e s.m. e i. e dal Regolamento emanato con decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg. di data 14 dicembre 2020.

Articolo 2

Assegno di natalità

1. L'assegno di natalità è un sostegno riconosciuto alle famiglie per i figli nati o adottati nel periodo fra il 1.1.2020 e il 31.12.2024.

2. Possono accedere al beneficio i nuclei familiari in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento approvato con Decreto del Presidente della Provincia n. 18-31/Leg. di data 14 dicembre 2020.

3. L'assegno di natalità è concesso per ciascun figlio nato o adottato nel periodo previsto al precedente comma 1, a decorrere dal mese successivo alla nascita o all'adozione.

Articolo 3

Misura e durata dell'assegno di natalità

1. L'assegno di natalità è erogato, a cadenza mensile, per la durata di mesi 36, con verifica annuale del mantenimento dei requisiti, nella seguente misura massima:

- euro 1200,00 all'anno, rapportato a mese, per il primo figlio;
- euro 1440,00 all'anno, rapportato a mese, per il secondo figlio
- euro 2400,00 all'anno, rapportato a mese, per il terzo figlio e successivi;

2. Per l'accesso e la quantificazione dell'assegno di natalità si applica l'indicatore della condizione economica familiare (ICEF) previsto per l'accesso alla quota dell'assegno unico provinciale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente 12 settembre 2017, n. 15-68/Leg avente ad oggetto il Regolamento di attuazione dell'articolo 28, comma 3, della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 (quota B1 dell'assegno unico provinciale finalizzata al mantenimento, la cura, l'educazione e l'istruzione dei figli minori e dei soggetti equiparati ai figli minori).

3. L'importo dell'assegno di natalità è determinato nella seguente misura:

a) per i nuclei familiari con indicatore della condizione economica familiare (ICEF) fino a 0,10, l'importo dell'assegno di natalità è pari alla misura massima;

b) per i nuclei familiari con indicatore della condizione economica familiare (ICEF) superiore a 0,10 e fino a 0,36 l'assegno di natalità è determinato in modo proporzionalmente decrescente rispetto all'indicatore ICEF con arrotondamento all'euro dell'importo mensile;

c) i valori minimi annui dell'assegno di natalità corrispondente ai nuclei familiari con indicatore ICEF pari a 0,36 , sono:

- euro 600,00 all'anno, rapportata a mese, per il primo figlio;
- euro 720,00 all'anno, rapportata a mese per il secondo figlio;
- euro 1200,00 all'anno, rapportata a mese, per il terzo figlio e successivi.

4. Per il rinnovo dell'assegno di natalità i nuclei familiari beneficiari sono tenuti a dimostrare la permanenza dei requisiti stabiliti per l'accesso.

5. La verifica dei requisiti è effettuata in sede di presentazione della domanda di assegno unico ai sensi dell'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016.

6. La mancata presentazione dei documenti atti a dimostrare la permanenza dell'agevolazione o la perdita di uno dei requisiti e delle condizioni per l'ottenimento del beneficio, comportano la decadenza dall'assegno di natalità a far data dalla mensilità successiva al verificarsi dell'evento.

7. Al recupero delle somme di cui al precedente comma 6 provvede l'Agenzia per la l'assistenza e la previdenza integrativa.

Art. 4

Termini e modalità di presentazione della domanda di assegno di natalità

1. La domanda per l'ottenimento dell'assegno di natalità è presentata contestualmente alla domanda di assegno unico provinciale di cui all'articolo 28 della Legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e dalla stessa domanda sono dedotti i requisiti per l'accesso e gli elementi per la determinazione dell'assegno di natalità.

2. Alla domanda si applicano le disposizioni dell'assegno unico provinciale di cui all'art. 28 della legge provinciale 29 dicembre 2016, n. 20 e relative disposizioni attuative, tempo per tempo vigenti, in quanto compatibili.

3. La domanda di assegno di natalità è presentata nell'ambito della domanda di assegno unico relativa al periodo che decorrere dal 1 luglio dell'anno di nascita o adozione al 30 giugno dell'anno successivo, con riconoscimento delle mensilità eventualmente spettanti dal mese successivo alla nascita o adozione e fino al 30 giugno del medesimo anno.

4. La concessione, la revoca e la verifica dei requisiti per il mantenimento dell'assegno di natalità sono disposti dall'Agenzia provinciale per l'assistenza e previdenza integrativa.

Articolo 5

Disposizioni transitorie per i figli nati e adottati negli anni 2020 e 2021

1. Per i figli nati o adottati negli anni 2020 e 2021 l'assegno di natalità decorre dal 13° mese di vita o adozione per la durata di 24 mesi.

2. Per i figli nati o adottati nel 2020 la domanda di assegno di natalità è presentata, a decorrere dal 15 marzo 2021, nell'ambito della domanda di assegno unico relativa al periodo 1 luglio 2021 – 30 giugno 2022 con riconoscimento delle mensilità riferite al periodo da febbraio 2021 a giugno 2021 se spettanti.